

Civile Ord. Sez. 3 Num. 19190 Anno 2020

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: GORGONI MARILENA

Data pubblicazione: 15/09/2020

ORDINANZA

·
·
sul ricorso iscritto al n. **R.G.N. 35570/2018** proposto da:

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N 2 BASSA FRIULANA E ISONTINA,
in persona del rappresentante legale p.t. Antonio Poggiana,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MENDOLA 32, presso lo
studio dell'AVVOCATO GIUSEPPE POMPEO PINTO, rappresentata e difesa
dall'avvocato DIEGO MODESTI

-ricorrente-

Loze
860

PALMA SAMANTA, GIUSSANI SARCONI DONATO, domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'AVVOCATO LORENZO CUDINI

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 165/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 03/05/2018

FATTI DI CAUSA

L'ASL n. 2 Bassa Friulana e Isontina ricorre per la cassazione della sentenza n. 165/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Trieste, pubblicata il 3 maggio 2018, avvalendosi di otto motivi.

Resistono con controricorso Donato Giussani Sarcone e Samanta Palma.

Il Tribunale penale di Udine, con sentenza del 20 luglio 2011, condannava ad un anno ed otto mesi di reclusione la ginecologa Luisa Uras, in servizio presso l'ospedale di Latisana, quando Samanta Palma, prossima al parto, vi si trovava ricoverata per perdita di liquido amniotico, ritenendola responsabile di avere causato, per negligenza ed imperizia, la morte del feto Nicolò Mauro Sarcone. In particolare, le veniva rimproverato di non aver eseguito con urgenza il parto cesareo come avrebbe imposto la situazione di sofferenza fetale che un corretto monitoraggio e/o una corretta interpretazione degli esiti dello stesso avrebbero rilevato. Il Tribunale, assolta l'ostetrica, condannava la ginecologa Luisa Uras e l'odierna ricorrente, in solido, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, assegnava euro 160.000,00 a titolo provvisorio a ciascuna parte civile.

La Corte penale d'Appello di Trieste, cui ricorreva in appello Luisa Uras, con sentenza del 18 marzo 2014 assolveva l'imputata con la formula "perché il fatto non sussiste".

Le parti civili, gli odierni resistenti, proponevano ricorso per la cassazione della sentenza ai soli effetti civili.

La Quinta Sezione penale di questa Corte, con il provvedimento n. 26997/2015, accoglieva il ricorso, annullava ai soli effetti civili la pronuncia

impugnata e rinviava la controversia alla Corte competente per valore in grado d'Appello per un nuovo esame, relativo soprattutto alla motivazione nel suo complesso, con particolare riguardo alla fase del monitoraggio del feto.

I coniugi Palma-Giussani Sarcone riassumevano il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Trieste, chiedendo l'accertamento della responsabilità di Luisa Uras e la sua condanna al risarcimento, in solido con la ASL n. 2, dei danni risentiti.

La ASL chiedeva di essere autorizzata a chiamare in manleva Amissima Assicurazioni e quanto a Luisa Uras chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, ne fosse riconosciuta la responsabilità per colpa grave e fosse condannata a rifonderla delle somme versate agli attori, tenendo conto delle provvisori versate; in via riconvenzionale, chiedeva che, nel caso di riconoscimento del danno da perdita della genitorialità, o altra qualificazione corrispondente, da solo o in aggiunta al danno morale *iure proprio*, fosse accertato il suo diritto a vedersi riconosciuta la differenza tra il maggior importo già corrisposto e quello previsto dalla sentenza.

Luisa Uras restava contumace.

La Corte d'Appello, con la decisione oggetto dell'odierna impugnazione, riconosceva la responsabilità, piena ed esclusiva, della ginecologa per non essere stata in grado di dedurre dal tracciato fetale le informazioni che avrebbero dovuto indirizzarla verso un parto cesareo d'urgenza, per aver somministrato erroneamente la terapia ossitocinica, per aver fatto un uso imperito della ventosa. La condannava, in solido con la ASL n. 2, a versare a Samanta Palma euro 280.000,00 ed a Donato Giussani Sarcone euro 160.000,00 (da cui detrarre le somme ricevute a titolo provvisorio) per danno non patrimoniale per la perdita del feto, euro 188.640,00 a Samanta Palma ed euro 6.912,00 a Donato Giussani Sarcone a titolo di danno biologico, al netto delle spese di lite e di CTU.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ASL denuncia l'omessa pronuncia sulla domanda di chiamata in causa trasversale nei confronti di Luisa Uras, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod.proc.civ.

Il motivo non merita accoglimento.

Erra la ASL nel ritenere che la Corte d'Appello abbia omesso di pronunciarsi sull'azione esercitata nei confronti di Luisa Uras, avendo essa, cfr. p. 48 della sentenza, rigettato detta domanda per le stesse ragioni per cui aveva ritenuto di non ammettere la domanda di manleva che la ASL aveva formulato nei confronti della propria Compagnia di Assicurazioni: ragioni esplicitate nell'ordinanza di rigetto del 21 giugno 2016 e fondate sul principio secondo cui chi non ha partecipato al processo penale non ha veste per alcun intervento, benché solo adesivo, nel giudizio di rinvio per la decisione delle domande civili e con la precisazione che al terzo è consentito l'intervento in quanto risulti titolare, nei confronti delle parti, di un diritto autonomo tale da legittimare la proposizione dell'opposizione di terzo ex art. 404 cod.proc.civ.

2. Con il secondo motivo, in subordine rispetto al primo, la ASL contesta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 106, 112 e 269 cod.proc.civ. in riferimento alla domanda in causa c.d. trasversale di Luisa Uras, avendo la sentenza impugnata collocato erroneamente la domanda nei confronti di quest'ultima nell'alveo della manleva.

Il motivo è fondato.

Le conclusioni della Corte d'Appello si fondano sul convincimento che il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello competente per valore a seguito di annullamento della sentenza penale di condanna debba essere equiparato al giudizio di rinvio *tout court* e che ne mutui i caratteri.

Tali conclusioni contrastano, tuttavia, con la posizione raggiunta da questa Corte in ordine alla natura del giudizio di rinvio ex art. 622 cod.proc.pen. ed ai limiti processuali imposti dalla natura cd. chiusa del giudizio di rinvio ex art. 394 comma 3 cod. proc. civ.

Si ritiene, infatti, che detto giudizio sia autonomo sostanzialmente e funzionalmente da quello penale e legato ad esso solo dal punto di vista formale, rappresentando la via fisiologica per transitare dal processo penale a quello civile quando parte impugnante sia la parte civile (Cass. 12/06/2019, n. 15859 e successiva giurisprudenza conforme).

Il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento della sentenza d'appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma

ne costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cd. *iudicium rescissorium*).

Ai fini che qui interessano, va ribadito che il contenuto del giudizio di rinvio non deve essere compreso e/o ridotto in contrasto con il dettato normativo, considerando che:

- il giudizio innanzi al giudice del rinvio si introduce mediante citazione, anziché con atto riassuntivo;

- la citazione deve essere notificata alla parte personalmente e non nelle forme previste dall'art. 170 cod.proc.civ., dettato (come precisa la rubrica dell'articolo) per la ipotesi del procedimento in corso;

- dal disposto dell'art. 393 cod.proc.civ. (a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), si desume in via indiretta che la sentenza del giudice del rinvio non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (Cass. 22/05/2006, n.11936);

- il giudice del rinvio ha il compito di provvedere sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo, proprio perché la sua sentenza non ha carattere sostitutivo di alcuna precedente pronuncia (Cass. 22/05/2006, n.11936).

Attesa tale morfologia del giudizio di rinvio, ricostruita in termini di evidente autonomia strutturale e funzionale rispetto al processo penale ormai conclusosi, deve ritenersi legittima non solo la formulazione di nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, ma anche l'*emendatio* della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pur nel limite del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art. 183 cod.proc.civ. alla luce del recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 15/06/2015, n. 12310), nonché la proposizione per la prima volta della domanda di manleva e/o di regresso, secondo modalità contenutistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle previste per la citazione (Cass. 15/01/2020, n. 517).

3. Con il terzo motivo, in ulteriore subordine, la ASL imputa alla sentenza gravata la violazione dell'art. 132, n. 4, cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ., per motivazione apparente, avendo rigettato la domanda di regresso limitandosi ad affermare che era stata accertata la sua responsabilità nella causazione del sinistro.

Il motivo è assorbito.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132, n. 4, cod.proc.civ., con riferimento alla motivazione apparente sulla quantificazione del danno da perdita della genitorialità, giacché dopo aver affermato di volersi avvicinare ai massimi tabellari, aveva deciso di applicare una decurtazione del 50% ed aveva finito con il riconoscere rispettivamente euro 260.000,00 ed euro 200.000,00 alla madre ed al padre.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata, a differenza di quanto reputato dalla ASL ricorrente, ha fornito una spiegazione piuttosto puntuale delle ragioni a fondamento della liquidazione del danno da perdita della genitorialità, illustrando, dapprima, la differenza intercorrente tra il danno consistente nella perdita del frutto del concepimento e il danno conseguente alla perdita del figlio, quindi, fornendo ampia giustificazione del parametro liquidativo utilizzato; segnatamente, la Corte territoriale ha ritenuto che, "trattandosi di perdita di una speranza di vita e non di una vita", le tabelle milanesi non fossero "direttamente" utilizzabili, perché elaborate per la perdita della persona viva, con cui, prima dell'illecito si era instaurato un rapporto affettivo, ma valessero come criterio orientativo per la liquidazione equitativa del danno da perdita al frutto del concepimento subito tanto dalla madre quanto dal padre. In linea con quanto statuito da questa Corte nella pronuncia n. 12717/2015, che ha equiparato la perdita del feto nato morto alla perdita del figlio, ma con dei correttivi, dovendosi considerare che per il figlio nato morto è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale, ma non una relazione affettiva concreta, il giudice *a quo* ha ritenuto di parametrare la liquidazione nel caso concreto sui valori tabellari massimi relativi alla perdita di un figlio di giovane età, operando una riduzione del 50% perché il figlio era nato morto.

5. Con il quinto motivo, in subordine rispetto al precedente, la ASL denuncia, con riferimento alla liquidazione del danno da perdita della genitorialità per violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 cod.civ., risultando la liquidazione operata sproporzionata rispetto all'equità calibrata adottata dalla prevalente giurisprudenza di merito.

Il motivo è infondato.

La liquidazione del danno in oggetto è avvenuta attraverso una valutazione equitativa che non può essere oggetto di scrutinio da parte di questa Corte, se non con riferimento alla mancata indicazione dei parametri adottati allo scopo di sottrarsi all'equitatività, per così dire, pura.

La Corte territoriale, come già rilevato scrutinando il motivo precedente, ha fatto corretta applicazione dell'indirizzo di legittimità, secondo il quale le Tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità (...), atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una norma di diritto (Cass. 22/01/2019, n. 1553). Da ciò consegue che è lo scorretto esercizio del potere discrezionale, secondo i parametri forniti dalla interpretazione giurisprudenziale di legittimità degli artt. 1226 e 2056 cod.civ., che può essere censurato per vizio di violazione di norma di diritto ai sensi del paradigma di cui all'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 3 e non anche la diversa modulazione dei valori delle Tabelle di Milano (...) che può essere giustificata dalla rilevazione nel caso concreto di circostanze specifiche che rendono necessario un diverso adeguamento del "quantum" risarcitorio" (di recente, in tal senso cfr. Cass. 13/05/2020, n. 8884).

Al giudice *a quo* non può dunque essere mosso alcun rilievo per avere assunto come parametro orientativo i valori tabellari ed averli adeguati al caso concreto, al fine di tener conto delle circostanze specializzanti.

Ciò che si rimprovera alla sentenza gravata sembra essere, invero, un errore di calcolo, per il quale infatti risulta formulata istanza ex art. 287 cod.proc.civ. alla Corte d'Appello. Detto errore può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un *error*

in iudicando nell'individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. 287 cod.proc.civ. (Cass. 10/01/2019, n.478; Cass. 22/11/2016, n.23704; Cass. 05/08/2002, n. 11712). Il caso in esame rientra in questa seconda ipotesi – parte ricorrente ha indicato la somma determinata secondo la tabella che la Corte territoriale ha dichiarato di applicare, euro 327.990, e fatto risaltare che con l'abbattimento del 50% la somma spettante a Samanta Palma e a Donato Giussani Sarcone avrebbe dovuto aggirarsi intorno ai 160.000 euro, mentre il giudice *a quo* aveva liquidato euro 280.000,00 a Samanta Palma ed euro 200.000,00 a Donato Giussani Sarcone – sottratta al ricorso per cassazione, non sussistendo gli estremi di un *error in iudicando*.

6. Con il sesto motivo la ASL lamenta che il giudice *a quo* sia incorso nella violazione dell'art. 132 n. 4 cod.proc.civ. non avendo giustificato l'importo liquidato a titolo di danno biologico psichico.

7. Con il settimo motivo la ASL rimprovera alla sentenza gravata la violazione dell'art. 132 n. 4 cod.proc.civ. per contraddittorietà e illogicità manifesta in ordine al riconoscimento del danno psichico, per aver dapprima affermato che il danno subito da Samanta Palma dovesse essere ricondotto nell'alveo del danno psichico temporaneo e permanente e poi che il danno permanente di euro 158.162 dovesse essere riconosciuto nella misura di euro 180.000.000 per tener conto delle esigenze di personalizzazione.

Il sesto ed il settimo motivo possono essere fatti oggetto di un esame unitario, perché riguardano entrambi la motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto di riconoscere (motivo numero sei) e di liquidare (motivo numero sette) il danno biologico psichico a Samanta Palma

Occorre premettere che la Corte territoriale per la quantificazione di detto danno ha aderito alle valutazioni del CTU e ne ha dato puntuale riscontro: a p. 15 del *decisum* si legge "gli attori sono stati visitati dal CTU alla presenza dei CTP rispettivamente nominati dalle parti (...) non si ravvisano motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è addivenuto il CTU avendo provveduto all'esame

delle parti ed essendo pervenuto alla diagnosi con metodo scientifico ed in modo completo ed esaustivo e ciò anche alla luce delle osservazioni formulate dai periti di parte presenti alle indagini”; a p. 16, dopo aver descritto il quadro sintomatologico relativo a Samanta Palma, la Corte, sempre aderendo alle conclusioni del CTU, ha rilevato che il danno biologico psichico permanente era stato quantificato nella misura di 30 punti percentuali e il danno psichico temporaneo per la durata di sei mesi aveva raggiunto la misura del 50%; a p. 17 ha concluso “dovrà pertanto considerarsi la sofferenza patita (...) come è emersa dalla CTU espletata”.

In ordine alla quantificazione ha proceduto tenendo conto dell’entità dei postumi permanenti e temporanei siccome accertati dal CTU e dell’età della vittima, così pervenendo alla determinazione della somma di euro 158.162,00.

In altri termini, deve escludersi che la Corte territoriale sia incorsa nel vizio imputabile con riferimento all’accertamento dell’an del danno biologico psichico permanente e temporaneo, lo stesso deve dirsi in ordine alla sua quantificazione standardizzata, avendo fatto riferimento alla misura oggetto di accertamento medico-legale ed alla età della danneggiata.

8. Con l’ottavo motivo, in subordine, la ASL lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., in relazione agli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 cod.civ., per aver il giudice *a quo* riconosciuto la personalizzazione del danno psichico.

Il motivo merita accoglimento.

In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, con una motivazione analitica e non stereotipata (cfr. di Cass. 11/11/2019, n.28988) che nel caso di specie ha fatto difetto, essendosi la Corte territoriale limitata ad indicare di avere aumentato “per personalizzazione” fino a euro 180.000,00 il danno biologico psichico riconosciuto nella misura standardizzata in euro 158.162,00.

Né può ritenersi che la motivazione di tale aumento per personalizzazione trovi giustificazione nella descrizione delle condizioni della danneggiata, giacché esse – compromissione della vita relazionale, sociale e lavorativa, mancanza di stimoli sessuali, incapacità di provare piacere nelle cose e nelle situazioni prima piacevoli, il fatto di recarsi quotidianamente al cimitero – hanno costituito, come si evince dal *decisum*, la base di riferimento per l'accertamento della ricorrenza di un disturbo distimico, disturbo d'ansia cronico con somatizzazioni e fobie tradottosi in un danno biologico psichico permanente del 30%, senza alcun riferimento al fatto che tali conseguenze dannose non fossero quelle normali e indefettibili secondo *l'id quod plerumque accidit* in persone affette dalla medesima invalidità, né con riferimento alla perdita del lavoro, né con riferimento alle conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico relazionali" (così già, *ex multis*, Cass. 21/09/2017 n. 21939; Cass. 07/11/2014, n. 23778; cui *adde*, di recente, Cass. 06/05/2020, n. 8532 e n. 8508).

9. In definitiva, meritano accoglimento il secondo e l'ottavo motivo di ricorso, il primo, il quarto, il sesto e il settimo motivo sono inammissibili, il quinto è infondato, il terzo è assorbito.


10. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la controversia rinviata alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione, alla quale è demandato anche il compito di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo e l'ottavo motivo di ricorso, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia la controversia alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 08/07/2020.

Il Presidente
Giacomo Travaglino



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 SET. 2020
Roma, -----